

## CONVENZIONE 2026 (Linee Programmatiche)

### TRA

Regione Marche, con sede legale in Ancona, rappresentata dalla dott.ssa Stefania Bussoletti, nella sua qualità di Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico

### E

Camera di Commercio delle Marche, con sede legale in Ancona, rappresentata dalla dott.ssa Deborah Giraldi, nella sua qualità di Segretario Generale

di seguito indicate come “le Parti”.

### PREMESSO CHE

- la Regione Marche, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, sostiene l’innovazione e la competitività delle imprese, anche favorendo processi di internazionalizzazione volti a garantire il consolidamento dei mercati di riferimento e la penetrazione in nuovi Paesi potenzialmente strategici per i principali ambiti produttivi del territorio regionale, con particolare attenzione agli ambiti indicati nella Strategia di specializzazione intelligente della Regione Marche in ricerca e innovazione (S3 2021-2027), attraverso la realizzazione di missioni di sistema istituzionali ed imprenditoriali, B2B ed incoming da realizzarsi anche per il tramite del proprio ente strumentale ATIM – Agenzia per il Turismo e l’Internazionalizzazione delle Marche;
- la Camera di Commercio delle Marche, ai sensi del D.lgs. n. 219/2016, svolge sul territorio funzioni di *“sostegno alla competitività delle imprese e dei territori tramite attività d’informazione economica e assistenza tecnica alla creazione di imprese e startup, informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati internazionali...”* operando, in particolare, mediante il sistema delle proprie Aziende Speciali per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle filiere dell’agroalimentare, meccanica, legno-arredo e moda, anche attraverso la realizzazione di B2B ed incoming;
- le Parti prendono atto della proficua collaborazione pluriennale, rafforzata fin dal 2012 con la stipula del “Regolamento generale per la partecipazione alle iniziative di internazionalizzazione organizzate da Regione Marche e Sistema Camerale Marche”, e confermano la volontà di proseguire e consolidare il partenariato tra la Regione Marche e la Camera di Commercio delle Marche a suo tempo avviato;
- ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/1990 “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
- ai sensi dell’art. 5 comma 6 del DL 50/2016 gli accordi conclusi tra Regione Marche e Camera di Commercio delle Marche sono esclusi dall’ambito di applicazione del codice degli appalti in quanto sono soddisfatte le condizioni previste all’art. 7 comma 4 del Dlgs 36/2023;

### VISTO

- la Legge Regionale n. 30 del 30 ottobre 2008 “Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica ed internazionalizzazione delle imprese e del sistema territoriale”, finalizzata in particolare a favorire la diffusione di una cultura economica e imprenditoriale che consenta il consolidamento della presenza e della competitività delle imprese marchigiane sui mercati internazionali, che prevede la realizzazione di iniziative promozionali e commerciali, tra cui la partecipazione della Regione Marche a manifestazioni fieristiche all’estero di rilevanza internazionale;

- il Decreto Legislativo n. 219 del 25 novembre 2016 “Attuazione della delega di cui all’articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 214, che ha provveduto al riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura”;
- la Legge Regionale n. 14 del 2 ottobre 2006 “Disposizioni sulla partecipazione della Regione Marche al processo normativo comunitario e sulle procedure relative all’attuazione delle politiche comunitarie;
- il Regolamento (UE) n. 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili ai fondi comunitari per il periodo di programmazione 2021-2027;
- l’Accordo di Partenariato tra Italia e Commissione europea relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, approvato con Decisione di esecuzione della CE il 15 luglio 2022 e firmato il 19 luglio 2022, documento che rappresenta la cornice strategica di riferimento per la definizione del Programma 2021-2027;
- la Decisione C (2022) 8702 del 25 novembre 2022 con cui la Commissione europea approva il “Programma Regionale Marche FESR 2021-2027” per il sostegno a titolo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita” per la regione Marche in Italia;
- la DGR 42 del 31/01/2022 “Reg. (UE) n. 2021/1060. Approvazione della Strategia di specializzazione intelligente 2021-2027”;
- la DGR 203 del 22/02/2023 “Modalità attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche – Programma Regionale (PR) – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027”;
- la DGR 248 del 26/02/2024 “Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche – Programma Regionale (PR) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021 - 2027. Prima modifica”

## **LE PARTI CONCORDANO SU QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1**

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

### **Articolo 2 - Finalità**

La presente Convenzione è finalizzata a supportare la competitività delle imprese sui mercati internazionali, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese marchigiane che operano negli ambiti produttivi individuati nella Strategia regionale di specializzazione intelligente. L’intervento intende fornire alle imprese un supporto che prevede la realizzazione sinergica delle seguenti attività: iniziative di promozione e di internazionalizzazione delle imprese attraverso la partecipazione a fiere, ad eventi internazionali di promo-commercializzazione, ad incoming ed ai principali canali e piattaforme di e-commerce; missioni di sistema con la partecipazione di stakeholder regionali, nazionali, internazionali; iniziative ed eventi per diffondere tra le imprese la conoscenza dei mercati, delle opportunità di investimento, delle modalità di esportazione e di internazionalizzazione nei diversi paesi e per i diversi settori.

### **Articolo 3 - Oggetto**

Gli interventi di cui si compone il quadro strategico della Convenzione sono organizzati sulla base di un Progetto, finalizzato alla partecipazione diretta a fiere ed iniziative promo-commerciali, composto da una pluralità di azioni di comune interesse e dall’individuazione del Soggetto Attuatore e delle risorse necessarie per la loro attuazione:

**PROGETTO PARTECIPAZIONE DIRETTA A FIERE ED INIZIATIVE PROMO-COMMERCIALI - Supporto integrato ai processi di internazionalizzazione**

Con questo Progetto, la Regione Marche intende sostenere e sviluppare la presenza - nei limiti e forme consentite dall'attuale quadro di riferimento normativo - delle imprese marchigiane nei mercati internazionali, accrescere le competenze e le conoscenze sui temi dell'internazionalizzazione, creare i presupposti favorevoli alla crescita del territorio attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche ed iniziative di promo-commercializzazione. Tale Progetto Linea, prevede la realizzazione del "Programma 2026 Fiere e iniziative promo-commerciali", riportato nell'Allegato A), secondo le modalità previste dal "Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative di internazionalizzazione organizzate da Regione Marche e Camera di Commercio delle Marche", di cui all'Allegato B). Le attività del Progetto verranno finanziate dalla Regione Marche, come riportato nell'art. 5, con le risorse previste nell'intervento 1.3.4.1 del "PR MARCHE FESR 2021/2027".

Eventuali varianti alle attività previste nel Progetto, che dovessero rendersi necessarie in corso d'opera, nonché ogni altro aspetto tecnico/amministrativo di particolare rilevanza, saranno valutate in accordo tra Regione Marche e Camera di Commercio delle Marche.

#### ***Articolo 4 - Modalità operative e impegni reciproci***

Le finalità di cui all'articolo 2 saranno perseguite attraverso le seguenti modalità:

##### **1. La Regione Marche si impegna a:**

in merito alle attività di cui al:

##### **Progetto partecipazione diretta a fiere ed iniziative promo-commerciali (Allegato A):**

- definire criteri e modalità da inserire nella manifestazione di interesse per l'individuazione delle imprese che parteciperanno alle fiere ed iniziative promo-commerciali di cui all'Allegato A);
  - finanziare le attività con le risorse previste nell'art. 5;
  - liquidare a seguito di specifica richiesta inviata dalla Camera di Commercio delle Marche, tramite la piattaforma informativa SIGEF, secondo le modalità ed entro i termini di seguito indicati, compatibilmente con le tempistiche del bilancio regionale:
    - a) richiesta di anticipo (facoltativa) di norma entro 90 giorni dall'avvio del progetto, pari al 40% del contributo concesso;
    - b) richiesta di liquidazione a stadi di avanzamento, fino ad un massimo del 55% del contributo concesso;
    - c) richiesta di liquidazione a titolo di saldo, pari al 5% del contributo concesso.
- Il Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Marche provvederà alla liquidazione del contributo di norma entro il 60° giorno successivo alla data di invio della richiesta subordinatamente all'espletamento dei seguenti adempimenti:
- 1) verifica della relazione tecnica della rendicontazione finanziaria in termini di spese effettivamente pagate e debitamente giustificate e della documentazione certificativa di spesa attestante la realizzazione del progetto correttamente caricata sul SIGEF;
  - 2) verifica ex post del rispetto del principio DNSH;
- svolgere funzioni di controllo volte a garantire il buon esito della partecipazione alle iniziative previste, al fine di verificare l'applicazione della presente Convenzione e la corretta realizzazione del relativo programma allegato, rispetto agli obiettivi indicati.

##### **2. La Camera di Commercio delle Marche si impegna a:**

in merito alle attività di cui al:

##### **Progetto partecipazione diretta a fiere ed iniziative promo-commerciali (Allegato A):**

- rispettare criteri e modalità indicati dalla Regione Marche da inserire nella manifestazione di interesse per l'individuazione delle imprese che parteciperanno alle fiere ed iniziative promo-commerciali di cui all'Allegato A);

- gestire operativamente la realizzazione del “Programma 2026 Fiere e iniziative promo-commerciali” riportato nell’Allegato A), per tramite delle proprie Aziende Speciali, in qualità di Soggetto Attuatore, sulla base della delega che verrà a loro conferita (Allegato C);
  - elaborare e divulgare la manifestazione di interesse per l’individuazione delle imprese che parteciperanno ad ogni singola iniziativa dell’Allegato A), riportando sempre il logo nazionale per la politica di coesione 2021-2027, l’emblema dell’Unione europea, dello Stato e della Regione Marche (disponibili sul sito internet del Fesr al seguente indirizzo: <https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/Per-i-beneficiari/Linee-guida-per-i-beneficiari-21-27> ), che dovranno essere esposti e visibili nello stand di ogni singola impresa, in modalità fissa e concordata con gli uffici preposti, unitamente al logo della Camera di Commercio delle Marche e delle Aziende Speciali, indicando la natura del finanziamento;
  - raccogliere i moduli di adesione e le quote di partecipazione a carico delle imprese;
  - procedere all’ammissione delle imprese partecipanti alle iniziative sulla base del “Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative di internazionalizzazione organizzate da Regione Marche e Camera di Commercio delle Marche” (Allegato B);
  - prenotare gli spazi espositivi e adempiere ai relativi aspetti organizzativi e contabili con l’ente organizzatore;
  - eventuali varianti al programma fiere ed iniziative promo-commerciali di cui all’Allegato A), dovranno essere tempestivamente comunicate alla Regione Marche e con la stessa concordate;
  - effettuare la rendicontazione delle spese attraverso l’utilizzo del sistema informativo regionale SIGEF all’indirizzo <https://sigef.regione.marche.it> e, in quanto beneficiaria di risorse a valere sul PR FESR Marche 2021-2027, rispettare gli obblighi previsti nel Regolamento UE 1060/2021, nonché da quanto disciplinato dai documenti attuativi emanati dall’Autorità di Gestione del Programma;
  - con la stessa modalità trasmettere alla Regione Marche, tramite la piattaforma SIGEF a conclusione di ogni singola iniziativa, relazione finale completa di documentazione contabile attestante costi sostenuti, pagamenti effettuati, elenco delle imprese partecipanti con relativa copia dei moduli di adesione, copia dei questionari di valutazione compilati da ogni singola impresa;
- Per lo svolgimento di tali attività saranno ammissibili le seguenti tipologie di spese, documentate da giustificativi di spesa intestati al soggetto attuatore:
- acquisizione di servizi relativi alla partecipazione a fiere ed eventi collaterali di promo-commercializzazione;
  - acquisizione di servizi relativi alla partecipazione ad iniziative e missioni economiche realizzate in Italia e/o all’estero;
  - acquisizione di servizi di marketing e di comunicazione;
  - spese generali (costi indiretti – Art. 54 let. a – fino al 7% dei costi diretti ammissibili).

#### **Articolo 5 - Durata e Risorse finanziarie**

La presente convenzione ha validità 1 agosto 2026 - 30 aprile 2027, salvo proroghe concordate. Non è previsto alcun tacito rinnovo.

Per l’attuazione della Convenzione 2026, la Regione Marche; si impegna a mettere a disposizione risorse pari ad Euro 1.200.000,00, di cui al PR MARCHE FESR 2021/2027 – ASSE 1 – OS 1.3 – AZIONE 1.3.4 - Intervento 1.3.4.1 – Supporto integrato ai processi di internazionalizzazione.

Le Parti, inoltre, stabiliscono che all’attuazione del Progetto potranno concorrere eventuali ulteriori risorse che si dovessero rendere disponibili nel corso dell’anno di riferimento.

#### **Articolo 6 - Proprietà dei dati**

La proprietà dei dati rimane in capo alle parti della presente convenzione che potranno utilizzarli per i propri fini istituzionali.

#### **Articolo 7 - Firma**

La presente convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

#### **Articolo 8 - Controversie**

Per eventuali controversie che dovessero sorgere dall'interpretazione o dall'esecuzione della presente convenzione o di quelle derivanti dagli atti aggiuntivi, le parti si impegnano a tentare preventivamente una risoluzione delle stesse in via amministrativa. In caso contrario il foro competente è quello di Ancona.

#### **Articolo 9 - Recesso**

Alle parti è data facoltà di recesso dalla presente convenzione ai sensi dell'articolo 1373 del Codice civile.

#### **Articolo 10 - Trattamento dei dati**

Le parti si impegnano a trattare i dati personali di reciproca provenienza unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo ai sensi del regolamento (UE) n. 679/2016.

#### **Articolo 11 - Disposizioni Finali**

La presente convenzione è composta di n. 11 (undici) articoli.

Qualsiasi comunicazione relativa sarà effettuata per iscritto ed inviata a mezzo PEC ai recapiti che verranno forniti.

Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora una o più clausole contenute nella presente convenzione dovessero essere ritenute nulle o comunque inefficaci, tale nullità o inefficacia non ne determinerà l'invalidità e la convenzione resterà pertanto valida ed efficace quanto alle restanti pattuizioni.

Data ..../..../.....

REGIONE MARCHE  
Dott.ssa Stefania Bussoletti  
*documento firmato digitalmente*

CAMERA DI COMMERCIO DELLE MARCHE  
Dott.ssa Deborah Giraldi  
*documento firmato digitalmente*

**Allegato A)**

PROGRAMMA FIERE E INIZIATIVE PROMO-COMMERCIALI 2026-2027 REGIONE MARCHE / CAMERA DI COMMERCIO DELLE MARCHE				
DENOMINAZIONE EVENTO	LUOGO	DATA	SETTORE DI RIFERIMENTO	SOGGETTO ATTUATORE
SUPREME	Monaco	1-4 agosto 2026	calzature, pelletteria	LINEA Azienda Speciale della CCIAA Marche
PREMIERE VISION	Parigi	1-3 settembre 2026	componenti accessori moda	LINEA Azienda Speciale della CCIAA Marche
WHO'S NEXT	Parigi	5-7 settembre 2026	abbigliamento, calzature, accessori moda	LINEA Azienda Speciale della CCIAA Marche
NEXT AFRICA	Bologna	16-17 settembre 2026	arredo design	TECNE Azienda Speciale della CCIAA Marche
WHITE	Milano	24-27 settembre 2026	abbigliamento, calzature, accessori moda	LINEA Azienda Speciale della CCIAA Marche
TERRA MADRE SALONE DEL GUSTO	Torino	24-28 settembre 2026	agroalimentare	LINFA Azienda Speciale della CCIAA Marche
LA MODA ITALIANA@ALMATY	Almaty	30 set – 2 ott 2026	abbigliamento, calzature, accessori moda	LINEA Azienda Speciale della CCIAA Marche
TRANOI/PREMIERE CLASSE	Parigi	1-5 ottobre 2026	abbigliamento, calzature, accessori moda	LINEA Azienda Speciale della CCIAA Marche
FUTURMODA	Alicante	14-15 ottobre 2026	componenti accessori moda	LINEA Azienda Speciale della CCIAA Marche
BIG 5 GLOBAL	Dubai	23-26 novembre 2026	costruzioni, edilizia, idraulica	TECNE Azienda Speciale della CCIAA Marche
FIND DESIGN	Bangkok	26-28 novembre 2026	arredo design	TECNE Azienda Speciale della CCIAA Marche
HOST ARABIA	Riyadh	15-17 dicembre 2026	attrezzature, tecnologie e design per ristorazione e catering	TECNE Azienda Speciale della CCIAA Marche
MARCA	Bologna	13-14 gennaio 2027	agroalimentare	LINFA Azienda Speciale della CCIAA Marche
MAISON&OBJET	Parigi	14-18 gennaio 2027	arredo, complementi di arredo	TECNE Azienda Speciale della CCIAA Marche
WHO'S NEXT	Parigi	16-18 gennaio 2027	abbigliamento, calzature, accessori moda	LINEA Azienda Speciale della CCIAA Marche
MODA ITALIA	Tokyo	3-5 febbraio 2027	abbigliamento, calzature, accessori moda	LINEA Azienda Speciale della CCIAA Marche
PITTI TASTE	Firenze	6-8 febbraio 2027	agroalimentare	LINFA Azienda Speciale della CCIAA Marche
PREMIERE VISION	Parigi	9-11 febbraio 2027	componenti ed accessori moda	LINEA Azienda Speciale della CCIAA Marche
MATCH 4 PORDENONE	Pordenone	25-26 febbraio 2027	arredo design	TECNE Azienda Speciale della CCIAA Marche
WHITE	Milano	25-29 febbraio 2027	abbigliamento, calzature, accessori moda	LINEA Azienda Speciale della CCIAA Marche

MECSPE	Bologna	3-5 marzo 2027	innovazione manifatturiera	TECNE Azienda Speciale della CCIAA Marche
TRANOI/PREMIERE CLASSE	Parigi	4-8 marzo 2027	abbigliamento, calzature, accessori moda	LINEA Azienda Speciale della CCIAA Marche
LA MODA ITALIANA@ALMATY	Almaty	3-5 marzo 2027	abbigliamento, calzature, accessori moda	LINEA Azienda Speciale della CCIAA Marche
APLF- ASIA PACIFIC LEATHER FAIR	Hong Kong	11-13 marzo 2027	componenti ed accessori moda	LINEA Azienda Speciale della CCIAA Marche
GULFOOD	Dubai	15-19 marzo 2027	agroalimentare	LINFA Azienda Speciale della CCIAA Marche
ALIMENTARIA	Barcellona	22-25 marzo 2027	agroalimentare	LINFA Azienda Speciale della CCIAA Marche
BIG 5 SAUDI	Riyadh	19-22 aprile 2027	costruzioni, edilizia, idraulica	TECNE Azienda Speciale della CCIAA Marche
INCOMING MODA	Marche	da definire	abbigliamento, calzature, accessori moda	LINEA Azienda Speciale della CCIAA Marche
INCOMING ATTREZZATURE MODA	Marche	da definire	componenti, macchinari, accessori moda	LINEA Azienda Speciale della CCIAA Marche
INCOMING MECCANICA	Marche	da definire	meccanica subfornitura	TECNE Azienda Speciale della CCIAA Marche
INCOMING MOBILE DESIGN	Marche	da definire	mobile arredo design	TECNE Azienda Speciale della CCIAA Marche
INCOMING AGRO	Marche	da definire	agroalimentare	LINFA Azienda Speciale della CCIAA Marche
B2B AGRO	Marche	da definire	agroalimentare	LINFA Azienda Speciale della CCIAA Marche

N.B. Sulla base dell'evolversi della situazione internazionale, tale elenco potrà subire modifiche ed integrazioni. Eventuali aggiornamenti potranno essere valutati in accordo tra Regione Marche e Camera di Commercio delle Marche.

## Regolamento generale per la partecipazione alle iniziative di internazionalizzazione organizzate da REGIONE MARCHE e CAMERA DI COMMERCIO DELLE MARCHE

### ART. 1 - Premessa

Le iniziative di sostegno ai processi di internazionalizzazione sono promosse dalla Regione Marche e dalla Camera di Commercio delle Marche, nel quadro della politica di supporto del prodotto marchigiano all'estero, in conformità alla L.R. n. 30 del 30/10/2008.

Il termine "Soggetto beneficiario" indicato nel presente "Regolamento" indica l'organismo Camera di Commercio delle Marche, mentre con "Soggetto attuatore" si indica l'Azienda Speciale della Camera di Commercio delle Marche, incaricata di volta in volta di organizzare l'iniziativa. Con il termine "Ente organizzatore" si indica la società o l'organismo titolare dell'evento a cui si partecipa.

Tra le iniziative rientrano le manifestazioni fieristiche, i workshop, gli incoming ed ogni altro strumento ritenuto idoneo ad agevolare l'internazionalizzazione delle imprese marchigiane.

### ART. 2 - Partecipazione

Sono ammesse a partecipare esclusivamente le **imprese produttrici** (anche organizzate in reti secondo la normativa vigente) ed i Consorzi per l'internazionalizzazione con sede operativa nella regione Marche, regolarmente registrate presso la Camera di Commercio delle Marche, attiva nei settori classificati con Codice ATECO prioritario il codice "C" e che rispondono direttamente dell'osservanza delle norme di partecipazione da parte dei propri incaricati o (rappresentanti in loco) delegati. I Consorzi e le reti di imprese, pertanto, dovranno presentare solo ed esclusivamente imprese produttrici con sede operativa e produttiva nel territorio marchigiano e che rispettano quanto previsto dalla normativa comunitaria e dai criteri di ammissibilità approvati con DGR 203/2023.

Per sede operativa si intende sia la sede legale che una unità locale, purché effettivamente vi si svolga attività produttiva con addetti nel territorio regionale.

### ART. 3 - Rispetto della normativa comunitaria ("de minimis")

Il Soggetto beneficiario per il tramite del Soggetto Attuatore verificherà la corretta applicazione della normativa concernente gli aiuti di Stato di importanza minore ("de minimis") ai sensi del Regolamento UE n. 2023/2831 della Commissione Europea del 13 dicembre 2023 e successive modifiche.

### ART. 4 - Domanda di ammissione ed esclusioni

L'adesione all'iniziativa può essere avanzata, se non diversamente comunicato, esclusivamente con l'inoltro della domanda secondo le modalità e i tempi comunicati mediante apposita manifestazione di interesse divulgata dal Soggetto beneficiario, il quale si avvarrà del supporto dell'Azienda Speciale in qualità di Soggetto Attuatore. Sono prese in considerazione, prioritariamente, le domande di ammissione pervenute entro i termini, sottoscritte e corredate da copia del versamento della quota richiesta; scaduti tali termini, le eventuali ulteriori richieste saranno allocate in un'apposita "lista di attesa" ed ordinate in ordine cronologico.

I Consorzi tra imprese dovranno corredare la domanda con una scheda informativa per ogni azienda associata che intenda partecipare. Relativamente alle partecipazioni fieristiche, il Consorzio e/o la rete di imprese potrà collocare, all'interno di ogni stand assegnato, da un minimo di due ad un massimo di quattro aziende associate. Le domande devono essere sottoscritte dal rappresentante legale dell'impresa e/o del Consorzio e/o della rete di imprese.

Il Soggetto attuatore si riserva la facoltà di annullare la prevista partecipazione ad una manifestazione per esigenze organizzative o qualora non si raggiunga una quota minima di partecipanti che, di regola, è fissata in almeno 8 imprese. Per iniziative di carattere specifico e particolarmente rappresentative per i distretti produttivi marchigiani, potranno essere valutate di volta in volta un numero di partecipazioni e modalità di adesione diverse da quanto previsto.

Saranno esclusi dalla partecipazione alle iniziative le imprese e/o Consorzi e/o reti di imprese che: a) non sono in regola con i pagamenti dovuti, a vario titolo, alla Regione Marche o agli organismi del sistema camerale; b) non si sono attenuti alle disposizioni previste dal presente regolamento o impartite nelle riunioni preliminari di organizzazione delle manifestazioni o hanno assunto un comportamento tale da recare pregiudizio al buon nome e/o all'immagine degli Enti di cui all'ART.1; c) non hanno osservato norme e regolamenti imposti dall'Ente organizzatore e/o da leggi del Paese ospitante; d) hanno esposto nello stand marchi e/o prodotti di imprese diverse da quanto dichiarato nel modulo di adesione.

Saranno, altresì, esclusi dalla partecipazione alle iniziative organizzate dal Soggetto attuatore le imprese, i Consorzi e le reti di imprese non aventi sede operativa nella regione Marche e/o che non hanno provveduto a versare entro il termine previsto la richiesta quota di partecipazione alle singole iniziative.

Il Soggetto attuatore determinerà, a suo insindacabile giudizio, la durata della esclusione quantificandola in un periodo non inferiore a due anni.

### ART. 5 - Quota di partecipazione

La quota di partecipazione ha natura di concorso al complesso delle spese da sostenere per la realizzazione dell'iniziativa (a titolo indicativo ma non esaustivo per: costi di organizzazione, affitto e allestimento dell'area espositiva, interpretariato generale, eventi collaterali, ecc.) ed è di volta in volta determinata per ogni singola iniziativa e comunicata dal Soggetto Attuatore.

La quota di partecipazione, a pena di esclusione secondo quanto previsto dal precedente art. 4, deve essere versata dalle imprese, dai Consorzi e dalle reti di imprese comunque anticipatamente rispetto alla data di svolgimento dell'evento, nel termine di scadenza del pagamento previsto e comunicato dal Soggetto Attuatore.

Ulteriori costi, qualora non espressamente previsti e comunicati nelle circolari relative alle singole manifestazioni, saranno a totale carico dell'impresa, del Consorzio o della rete.

### ART. 6 - Ammissione ed assegnazione area espositiva

L'ammissione all'iniziativa è data dal Soggetto attuatore a mezzo comunicazione scritta; il mancato accoglimento della domanda andrà prontamente comunicato all'impresa interessata con esplicitazione dei relativi motivi.

L'assegnazione delle aree e degli stand tiene conto della tipologia dei prodotti esposti e viene decisa in considerazione delle esigenze organizzative, funzionali, tecnico-progettuali e dell'ottimale impostazione complessiva dell'evento. Nessuna impresa che partecipa alla manifestazione attraverso il Soggetto attuatore può contemporaneamente essere presente in via autonoma, o con i propri marchi, alla stessa mostra in stand diverso da quello assegnato. Non è consentito subaffittare o cedere a terzi la totalità o parte della superficie espositiva assegnata. Non è permesso ospitare nello stand altre aziende o Consorzi o marchi diversi da quelli comunicati con il modulo di adesione ed ammessi, né tantomeno esporre i prodotti o distribuire materiale pubblicitario.

Il Soggetto attuatore si riserva la possibilità, per esigenze organizzative, di modificare, ridurre e cambiare in qualsiasi momento l'ubicazione e/o le dimensioni dell'area assegnata, qualora esigenze e/o circostanze lo richiedessero, senza diritto alcuno da parte dell'espositore ad indennità o risarcimenti.

#### **ART. 7 - Pagamenti e rimborsi**

L'impresa versa l'ammontare dovuto a titolo di "quota di partecipazione" secondo le modalità e nei termini indicati dal Soggetto Attuatore e secondo quanto espressamente previsto dal presente regolamento all'art.5.

In caso di mancato accoglimento della domanda di cui all'art. 4, le imprese e/o i Consorzi e/o le reti di imprese esclusi riceveranno dal Soggetto attuatore l'immediato rimborso della quota precedentemente versata. In caso di variazione di date o annullamento dell'iniziativa, per cause di forza maggiore o comunque indipendenti dalla volontà del Soggetto attuatore, ed anche sulla base delle disposizioni imposte dagli Organismi in loco, il Soggetto attuatore si impegnerà a richiedere il rimborso della quota versata all'Ente organizzatore e provvederà a riversare all'impresa partecipante quanto recuperato.

#### **ART. 8 - Dotazione e sistemazione area-stand**

L'area assegnata, se previsto dal Soggetto attuatore, viene fornita di allestimento ricompreso nella "quota di partecipazione", come descritto nelle circolari che andranno ad illustrare ogni specifica iniziativa.

A conclusione dell'iniziativa, gli espositori devono riconsegnare l'area assegnata e gli arredi/dotazioni nelle stesse condizioni in cui sono stati affidati. Sono a carico degli espositori gli eventuali danni causati dagli stessi.

Eventuali richieste di variazioni, modifiche o integrazioni presentate in loco potranno essere soddisfatte nei limiti delle possibilità, sempre con addebito.

#### **ART. 9 - Area-stand non allestiti**

Nel caso di iniziative nelle quali il Soggetto attuatore proceda alla sola assegnazione dell'area e/o stand senza allestimento, le aziende partecipanti dovranno provvedere all'allestimento e/o arredamento della propria area-stand, impegnandosi a rispettare le indicazioni organizzative e tempistiche, nonché rispettare i regolamenti generali, le norme di montaggio-smontaggio, di sicurezza, di copertura assicurativa, ecc., previsti e pubblicati dagli enti o società organizzatrici della manifestazione.

#### **ART. 10 - Sistemazione e presentazione campionario**

L'espositore si impegna ad essere presente nel proprio stand con proprio personale idoneo per la verifica del campionario e la sistemazione dello stesso entro il termine indicato per la specifica iniziativa.

L'espositore si impegna altresì a non abbandonare lo stand e a non iniziare lo smontaggio e il re-imballaggio del campionario prima della completa conclusione della manifestazione. Il mancato rispetto di tale regola comporta l'esclusione di cui all' ART. 4. Eventuali sanzioni, erogate dall'Ente organizzatore in caso di mancata presenza nello stand e ritiro della merce dallo stand prima della conclusione della manifestazione fieristica, saranno a totale carico dell'impresa partecipante.

#### **ART. 11 - Rinunce e penali**

L'impresa o il Consorzio o la rete di imprese che non fosse in grado di partecipare all'iniziativa deve inoltrare immediatamente una comunicazione scritta al Soggetto attuatore a mezzo telefax o mail, motivando la propria rinuncia.

La quota di partecipazione non verrà rimborsata a meno che non sia possibile recuperare in totale o in parte quanto versato all'Ente organizzatore o qualora sia possibile la sostituzione con altra impresa.

Nel caso in cui non sia possibile sostituire l'azienda o Consorzio o rete di impresa, oltre a perdere la quota versata, l'impresa iscritta sarà tenuta a rimborsare al Soggetto attuatore tutte le spese dallo stesso sostenute per l'organizzazione dello stand di riferimento.

La mancata partecipazione, verificatasi dopo l'avvenuta comunicazione dell'ammissione all'iniziativa, è sanzionata anche con l'esclusione da altra/e iniziativa/e per un periodo non inferiore a due anni, ad eccezione che siano occorsi gravi e giustificati motivi.

#### **ART. 12 - Reclami**

Eventuali vizi nell'adempimento degli obblighi assunti dal Soggetto attuatore dovranno essere immediatamente contestati dall'impresa ammessa all'iniziativa con circostanziato reclamo scritto indirizzato al Soggetto attuatore, entro il termine dell'iniziativa, onde consentirne l'accertamento, la rimozione e l'eventuale azione di regresso nei confronti di terzi responsabili.

Il Soggetto attuatore potrà rispondere degli eventuali danni derivanti dai vizi accertati entro il limite massimo della quota di partecipazione corrisposta dall'impresa per la specifica iniziativa.

#### **ART. 13 - Azioni di comunicazione/Pubblicità**

Il Soggetto attuatore, pur assicurando la massima attenzione e cura, non risponde di errori ed omissioni eventualmente occorsi nelle diverse azioni di comunicazione-pubblicità realizzate per la specifica iniziativa (brochure, catalogo ufficiale fiera, audiovisivi, inserzioni stampa, ecc.).

#### **ART. 14- Assicurazione – Perdite e danni – Non addebitabilità di alcuna responsabilità al Soggetto attuatore**

La quota di partecipazione non comprende, salvo diversa indicazione, alcuna assicurazione.

Il Soggetto attuatore non è responsabile per perdite o danni ai prodotti esposti e/o qualsiasi altro bene dell'espositore, dei suoi rappresentanti, dei suoi invitati e visitatori, come pure degli incidenti in cui possono essere coinvolti.

#### **ART. 15 -Foro competente**

Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra il Soggetto attuatore e le imprese ammesse a partecipare alle manifestazioni, le parti si impegnano a rimettere la risoluzione al Servizio di Conciliazione presso la Camera di Commercio delle Marche. In caso di tentativo infruttuoso sarà competente in via esclusiva il Foro di Ancona.

**PROGETTO FIERE**

**ED INIZIATIVE PROMO-COMMERCIALI  
PR MARCHE FESR 2021/2027 – ASSE 1 – OS 1.3– AZIONE 1.3.4 – Intervento 1.3.4.1  
Supporto integrato ai processi di internazionalizzazione**

**MODELLO INCARICO SOGGETTO ATTUATORE**

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_ Codice fiscale \_\_\_\_\_

**Luogo di nascita:**

Stato \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_ PROV (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_

Nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

**Residente nel Comune di:** \_\_\_\_\_ PROV (\_\_\_\_) CAP \_\_\_\_\_  
all'indirizzo \_\_\_\_\_

**IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DELLE MARCHE**

Ragione sociale \_\_\_\_\_ natura giuridica \_\_\_\_\_

con sede legale nel Comune \_\_\_\_\_ PROV (\_\_\_\_) CAP \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_

tel. \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_ pec \_\_\_\_\_

con la presente scrittura, a valere ad ogni fine di legge e sulla base di quanto previsto nella Convenzione 2026 tra Regione Marche e Camera di Commercio delle Marche, **individua** l'Azienda Speciale \_\_\_\_\_ quale Soggetto Attuatore per la realizzazione delle iniziative di competenza come indicato nell'Allegato A) ed **incarica**:

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_ Codice fiscale \_\_\_\_\_

tel. \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

**in qualità di:**

Responsabile Operativo dell'Azienda Speciale \_\_\_\_\_ con sede in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Comune \_\_\_\_\_ PROV (\_\_\_\_) CAP \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_

tel. \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_ pec \_\_\_\_\_

per lo svolgimento delle attività come indicato nell'Allegato A) e dettagliate nella LINEA 1) della Convenzione.

**N.B.** Con l'assunzione dell'incarico, l'Azienda Speciale si assume la responsabilità degli adempimenti svolti per conto della Camera di Commercio delle Marche ai sensi dell'articolo 4 (Linea 1) ed in particolare, della veridicità, regolarità e conformità alle normative vigenti della documentazione trasmessa mediante la piattaforma SIGEF. L'incarico è valido unicamente per la gestione della suddetta pratica e l'eventuale revoca dell'incarico sarà comunicata tempestivamente al Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Marche. Il presente modello va compilato, sottoscritto con firma autografa, acquisito tramite scansione in formato pdf, firmato digitalmente, e caricato nella sezione allegati della piattaforma SIGEF. Al presente modello deve inoltre essere allegata copia informatica (immagine scansionata) di un documento di identità valido del soggetto che ha apposto la firma autografa.

Luogo \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Firma in digitale del rappresentante legale

\_\_\_\_\_

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.235/2010 e dal D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*